

Calcolo delle superfici relative alla richiesta di Concessione Edilizia

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10 - D.M. 10 maggio 1977 - G.U. del 31 maggio 1977, n. 146)

RICHIEDENTE LA CONCESSIONE EDILIZIA

Residente in BEGLI GIUSEPPINA Via _____ N. _____

PROGETTISTA

Residente in DANI ATTILIO
CARLARA Via CARDUCCI N. 9

OPERA DA REALIZZARE

FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE IN CAMARA
VIA VIC. VIGNALETO

S n r = Superficie non abitabile

S u = Superficie abitabile

Superficie Snr	PIANO CANTINA ALLOGGIO N: /	Superficie Su	
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
23,27	CANTINA	4,90 x 4,95	
33,12	"	4,80 x 6,90	
19,64	"	3,30 x 5,95	
22,08	"	4,80 x 4,60	
11,96	VANO SCALE	2,60 x 4,60	
Snr	SOMMA <		SOMMA >
110,07			

PIANO <u>TERRA</u> ALLOGGIO N. <u>1</u>			
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
	INGRESSO	18,0 x 1,50	2,70
	DISIMPEGNO	1,60 x 1,90	3,04
	CUCINA	0,30 x 1,50 2,95 x 3,05	0,45 9,00
	PRANZO	4,85 x 3,90	18,92
	SOGGIORNO	4,70 x 4,95 3,10 x 1,20	23,24 3,72
	DISIMPEGNO	2,00 x 1,20	2,40
	CAMERA	3,30 x 2,85	9,41
	CAMERA	3,00 x 2,85 0,30 x 3,50	8,55 1,05
	CAMERA	3,50 x 4,60	16,10
	SOMMA	SOMMA	98,61
	TOTALE A. RIPORTARE	TOTALE A. RIPORTARE	98,61

Snr110,07<RIPORTO>Su98,61

PIANO TERRA ALLOGGIO N. 1			
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
	W.C.	1,20 x 2,00	2,40
	BALNO	1,40 x 2,00	2,80
	"	2,65 x 1,35	3,58
15,0	TERRAZZO	3,00 x 2,50	
9,38	"	6,25 x 1,50	
1,20	"	1,00 x 1,20	
24,20	"	12,10 x 2,00	
15,60	"	5,20 x 3,00	
6,56	"	2,05 x 3,20	
64,64	SOMMA	SOMMA	8,78

PIANO TERRA ALLOGGIO N. 1			
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
4,56	TERRAZZO	1,20 x 3,80	
10,60	"	5,30 x 2,00	
15,16	SOMMA	SOMMA	

PIANO PRIMO ALLOGGIO N. 2			
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
	INGRESSO	18,0 x 1,50	2,70
	DISIMPEGNO	1,60 x 1,90	3,04
	CUCINA	0,30 x 1,50	0,45
		2,95 x 3,05	9,00
	PANNO	4,85 x 3,90	18,92
	SOCCO PANO	4,10 x 4,95	23,27
	DISIMPEGNO	3,10 x 1,20	3,72
		2,00 x 1,20	2,40
	CAMERA	3,30 x 2,85	9,41
	CAMERA	3,00 x 2,85	8,55
		0,30 x 3,30	1,05
	CAMERA	3,50 x 4,60	16,10
	SOMMA	SOMMA	98,61

Snr189,67<TOTALE A RIPORTARE>Su206,00

Su

RIPORTO

206,00

PIANO ALLOGGIO N.			
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
	UC.	1,20 x 2,00	2,40
	BAGNO	1,40 x 2,00	2,80
	"	2,65 x 1,35	3,58
6,29	TERRAZZO	1,70 x 3,70	6,29
4,18	"	2,20 x 1,90	4,18
4,60	"	1,20 x 3,50	4,20
9,30	"	1,50 x 6,20	9,30
16,34	"	1,90 x 8,60	16,34
9,71	"	1,85 x 5,25	9,71

v
Snr

v
Su

50.02

SOMMA

SOMMA

8,78

[illegible]

Spr

v
Su

4.56

SOMMA

SOMMA

[illegible]

Spur

v
Su

SOMMA

SOMMA

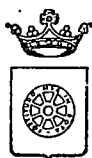
Snr

Su

244.25

TOTALE A RIPORTARE

214.78.



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Prot. n° 17621 /2767

Carrara, lì 21 Febbraio 1983

Sig. ZANZANAINI EMILIA

Via Cassola, 9

AVENZA

e p.c. Sig. DANI ATTILIO

Via Carducci, 9

CARRARA

Mi prego informare la S.V. che la domanda di variante al progetto
per la costruzione di un fabbricato ad uso abitazione (ricorso)

non può essere accolta per il seguente motivo:

"la C.E. nella seduta del 27/1/83 Verb. n° 6 ha espresso parere
contrario in quanto l'altezza del timpano supera l'altezza massima
prevista dalle norme di Piano Regolatore.

La S.V. é diffidata dall'eseguire i lavori.

IL SINDACO





COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: Richiesta di indicazioni circa il comportamento della C.E.
nell'analisi dei volumi tecnici e timpani di sottotetto.

Risposta al N. _____ in data _____ Allegati _____

Prot. n. 2693

Carrara, 14 luglio 1983

Alla Segreteria
S e d e

e, p.c. Alla Comm.ne Edilizia Com.le
S e d e

Molto spesso la Comm.ne Edilizia Comunale si trova nella necessità di formulare pareri in merito a progetti dei quali riesce difficoltosa una valutazione della rispondenza delle altezze nei confronti delle N.T.A. del P.R.G. e della giurisprudenza interpretativa corrente.

La problematica nasce dalla particolare conformazione che in taluni progetti di linea moderna viene attribuita alla copertura per cui essa si configura con timpani triangolari di varia inclinazione profilantisi sulla facciata del fabbricato il cui colmo viene a superare l'altezza massima consentita dal P.R.G. pur essendo rispettata quella misurata sul tratto ~~originale~~ della gronda.

La maggior altezza determinata dalla linea del timpano si profila sovente sulla facciata prospettante il confine con una distanza da questa uguale a quella prevista dal P.R.G. e questo crea un elemento di differenziazione nei confronti di altra soluzione che adotti il tetto "a ~~timpano con~~ gronda costante" che ha il vantaggio di offrire un corpo di fabbrica delle linee conformi a quanto prescritto nella normativa del P.R.G. stesso.



COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: _____

Risposta al N. _____ in data _____ Allegati _____

Prot. n. _____ Carrara, _____

- 2 -

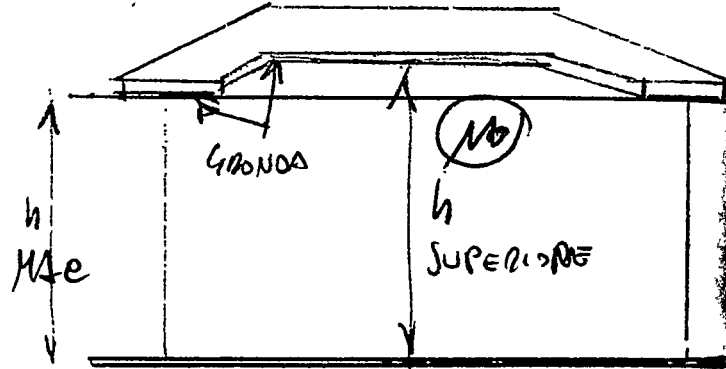
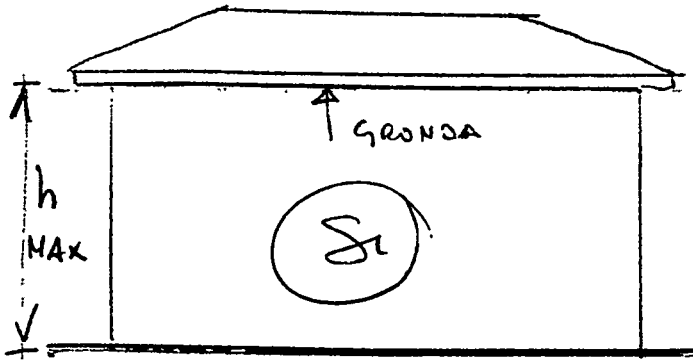
Tale richiesta di parere prescinde dalla natura ed utilizzo del sottotetto il quale può così conformarsi pur rimanendo un semplice volume tecnico.

L'Architetto Capo Settore
Urbanistica

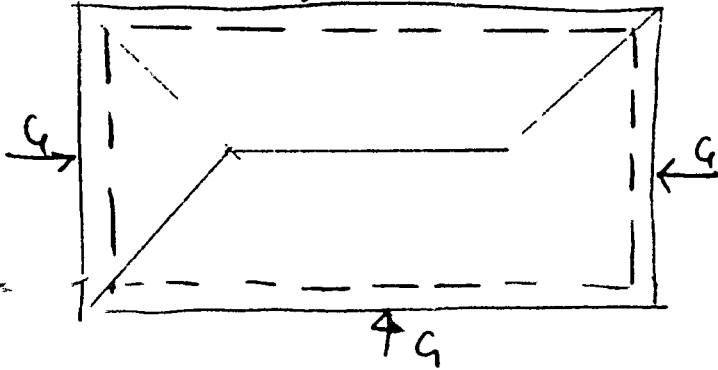
CARREMA 30/5/83

OGGETTO

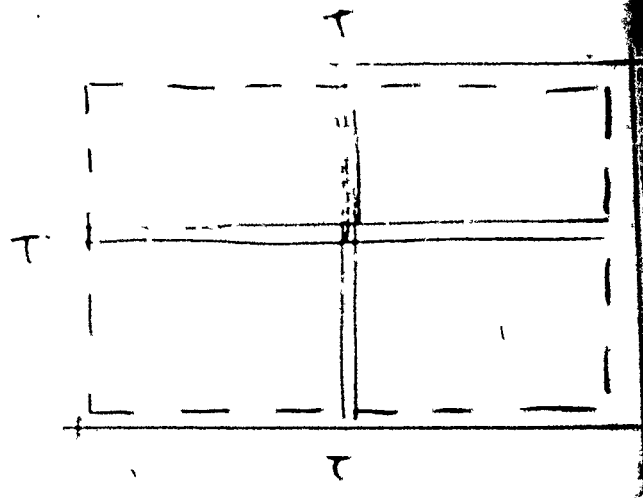
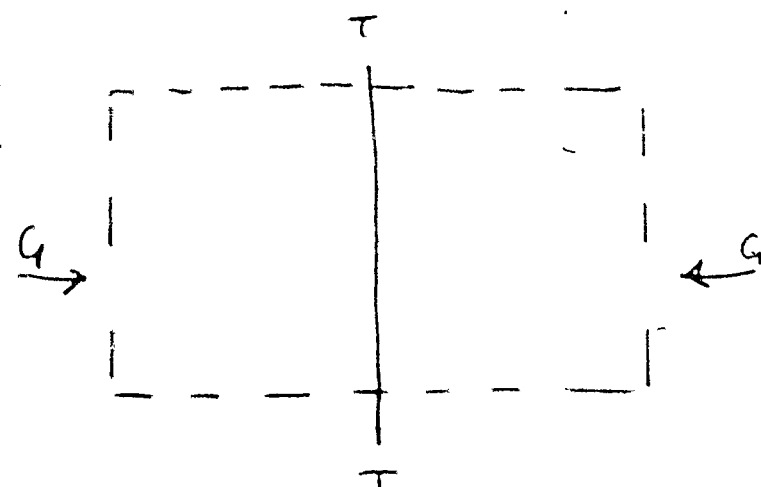
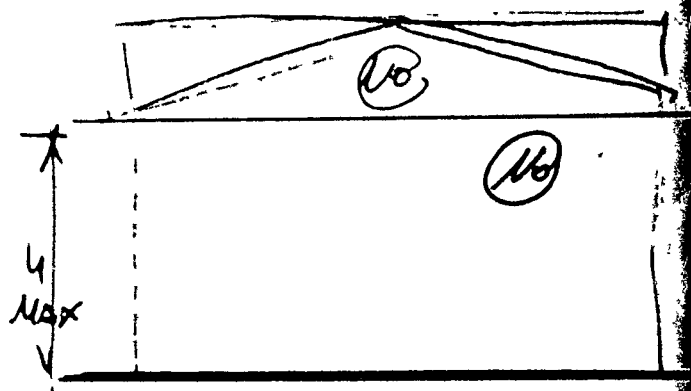
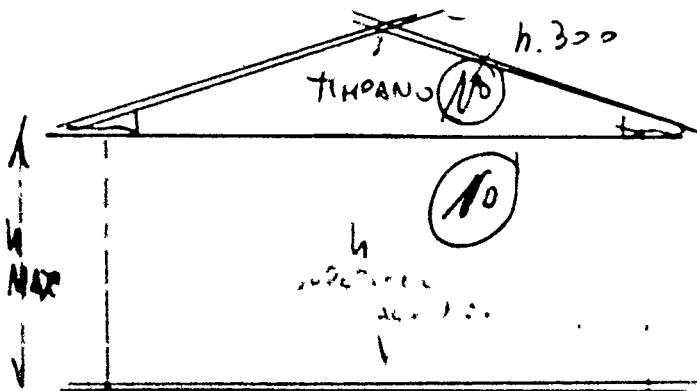
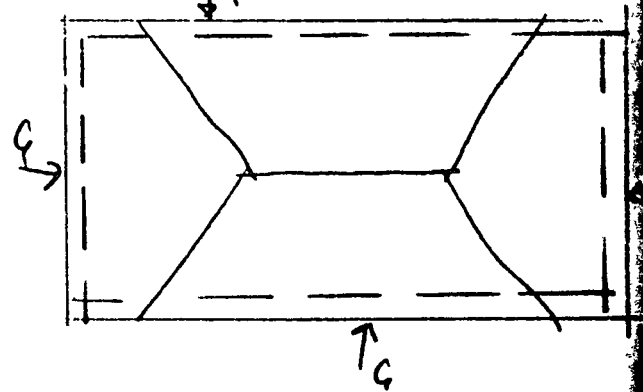
COBERTURA OLTRE L'ALTEZZA MAX.
... PER NUMERO DEI PIANI del PRG

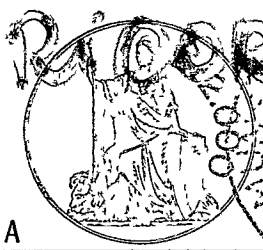
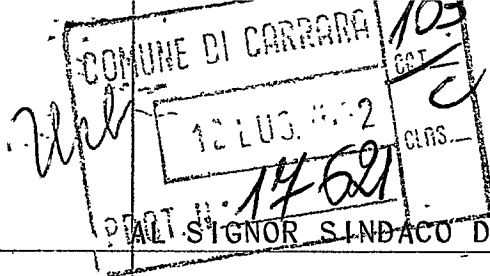


G ↓ PADIGLIONE



G ↓ PADIGLIONE RIALZATO





ALLA SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

La sottoscritta ZANZANAIN Emilia, intestataria del

Arch. Variani

progetto relativo ad un fabbricato di civile abitazione

Ricome

da ubicarsi in località Marasio e distinto in Catasto

2 aff.

con i mappali n° 159 del foglio 71, la cui variante

13/2182

presentata in data è stata respinta dalla

C.E. n° del , chiede che venga

riesaminata alla luce delle seguenti considerazioni:

1) la variante in oggetto, riguardante essenzialmente

la copertura, esce dallo schema tradizionale (tetto

a padiglione) per raggiungere una soluzione dettata

dall'adozione di tre quote differenti per ogni

singolo piano, non ritenendo compatibile una soluzione

a gronda costante con la forma architettonica da

ottenere.

2) La superficie di sottotetto creata (che può essere

vincolata da atto di sottomissione che ne impedisca

l'utilizzo come abitazione) è senz'altro inferiore

a quella che si sarebbe potuto ottenere prevedendo

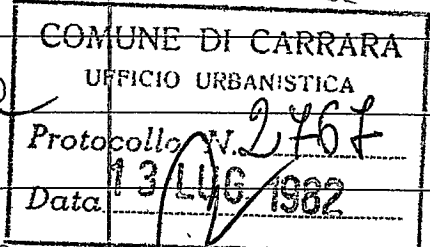
un tetto a padiglione con gronda costante a quota

7,50 dal suolo, escludendone quindi un maggior utilizzo.

Carrara 9 Luglio 1982

Zanzen E. l'

*Si segnala che per quanto
riguarda l'altare del timpano*



13 LUG. 1982

se interessante esaminare in
funzione delle varie tecniche
d'attuazione le possibilità in
impiego e fornire il consenso
sul conferimento

Leonardo Finchi

1/12/82

Vedere in l.E. continuando a segnalare
che quanto dichiarato nella soluzione
di variante.

Venice
31/8/82

alla C.E. segnalando quanto espresso precedentemente.

1982

Lodig

Imprini
4/8/82

Commissione edilizia n° 6 del 27-1-83

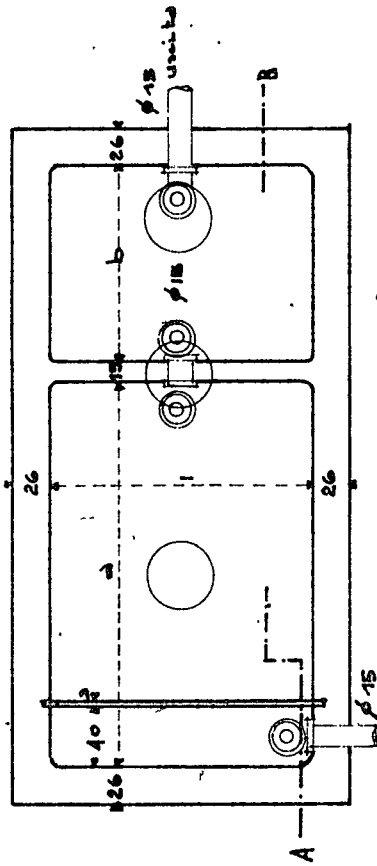
Parere contrario in quanto l'altezza del timpano supera l'altezza
massima prevista dalle norme di P.R.

Lodig - Imprini

IL SINDACO

28/GEN/1983

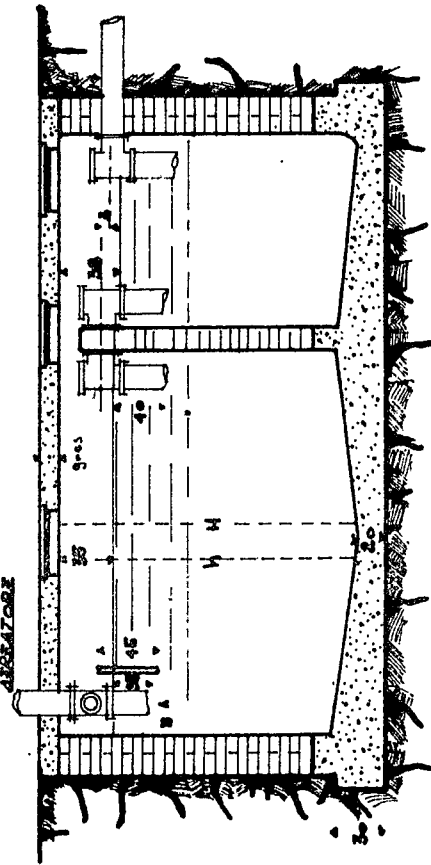
FOSSA SETTICA A AVE CAMERE



ALANTA

W.C. CUSUM BACON LAKHANO

43847083



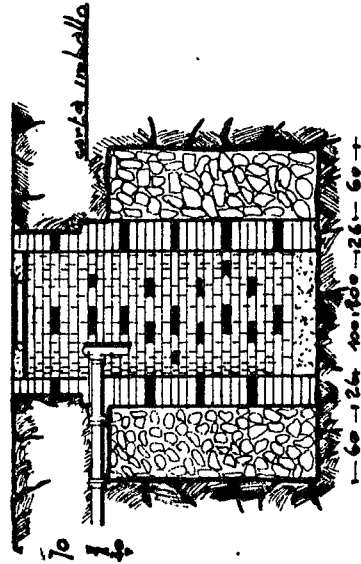
SEZIONE A-A

DATE	COUNTRY	MILES COVERED	LUNCH MEZZA		DINNER		SUNSET SITE		VOLUME UTIL -		VOLUME TOTALS Lb/ft
			LUNCH MEZZA Lb/ft	DINNER Lb/ft	LUNCH MEZZA Lb/ft	DINNER Lb/ft	LUNCH MEZZA Lb/ft	DINNER Lb/ft			
7 10	1000	16	8	100	140	170	2240	1120	2120	1360	
10 15	1300	190	95	100	130	180	2050	1430	3420	1700	
14 20	2000	240	320	110	150	180	3960	1900	4750	2300	
17 25	2500	260	130	110	150	180	4290	2440	5150	2570	

TIAI DI POZZO A PERDIRE

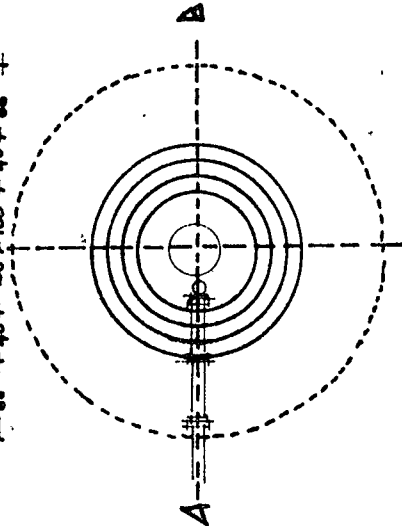
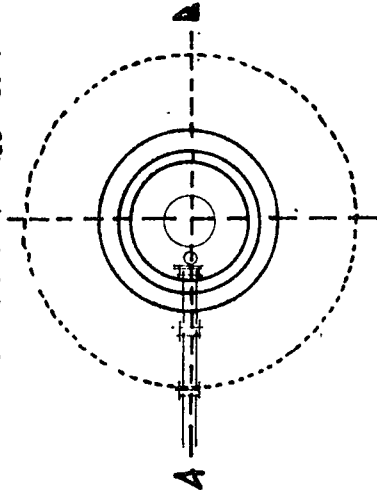
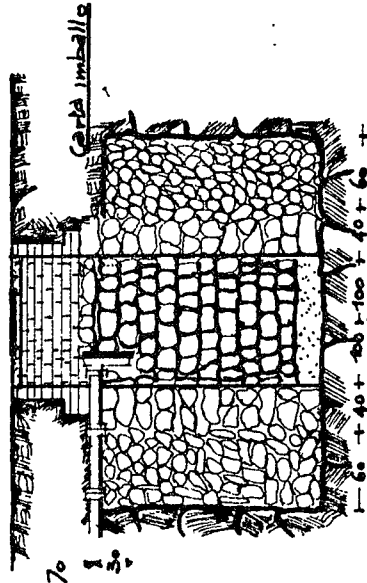
In muratura di mattoni

SEZIONE A-A



In muratura di pietrame d'asceco

SEZIONE 4-A



АИАНТА

AIAHTA



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO

URBANISTICA

Prot.

29190

1666

Carrara li

29/1/80

Si invita il tecnico sig.

DAVI Athos

residente a

Comune

in via

Contucci 9

n°

9

redattore del progetto di:



costruzione



amplia-

mento



sopraelevazione



ristrutturazione



recinzione

p.c.

il proprietario sig.

BERTI Giuseppe

residente a

S. Antonio

in via

Imolese (Corso)

n°

9

a presentarsi nei giorni di LUNEDI' MERCOLEDI' VENER-

DI' presso questo Ufficio per il completamento della pratica con

i seguenti documenti:



Fotocopia codice fiscale proprietario/progettista



Bolli



Pagamento oneri di urbanizzazione e percentuale



Marche Giotto

affidente il costo di costruzione



Contratto o certificato catastale



Estratto di mappa o tipo di frazionamento



Aereofotogrammetria



Tabella schema superfici utili



Fotografie

dei vani



Completamento cartella



Dichiarazioni liberatorie ENEL



Completamento disegni

ATNA ITALGAS SIP



Atto notarile



Computo metrico/estimativo

CONTROLLATO

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652)

SEGNALAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE

(Circolare del Ministero delle Finanze n. 192 dell'8 agosto 1940)

DA RIEMPIRSI A CURA DELL'INTERESSATO

COMUNE di CARRARA PROV. di MASSA

Località S. ANTONIO - AVENIA

Via Viale del Vignaleto

Ditta proprietaria BERTI GIUSEPPINO

Domicilio Via Cassola n° 9

Genere della costruzione

Destinazione CIVILE ABITAZIONE

Data 15/10/1966

FIRMA DEL DICHIARANTE

Berti Giuseppe

Qualità del dichiarante (1) Proprietario

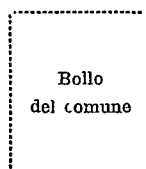
(1) Proprietario; Rappresentante dell'ente morale, del minore o incapace; Presidente della Società; Amministratore, ecc.

RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE

Con provvedimento del Sindaco di
in data è stata rilasciata licenza di esecuzione delle opere edilizie di
cui alla presente segnalazione, fissando i seguenti termini:

Per l'inizio delle opere

Per l'ultimazione delle opere



IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato n. a nota Mod. 40 (Catasto E. U.) n. del

ESTRATTO DEL R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1939, N. 652

Art. 3. — L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:

- a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;
- c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;
- d) per le società estere, da chi le rappresenta nella Repubblica.

Per le associazioni, per i condomini, e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte della associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

Art. 4. — Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi, o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo

Art. 17. — Il Nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun comune o porzione di comune, le mutazioni che avvengono:

- a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni, nonchè alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;
- b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.

Le tariffe possono essere rivedute in sede di verifica periodica ed anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo art. 25.

Art. 20. — *Le persone e gli enti di cui, all'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, le variazioni nello stato di possesso dei rispettivi immobili, che comunque implicano mutazioni ai sensi dell'art. 17.*

Art. 28. — *I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova di cui al precedente art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili e servibili all'uso a cui sono destinati, ancorchè esenti, temporaneamente o permanentemente dai tributi immobiliari ovvero soggetti ad imposta mobiliare.*

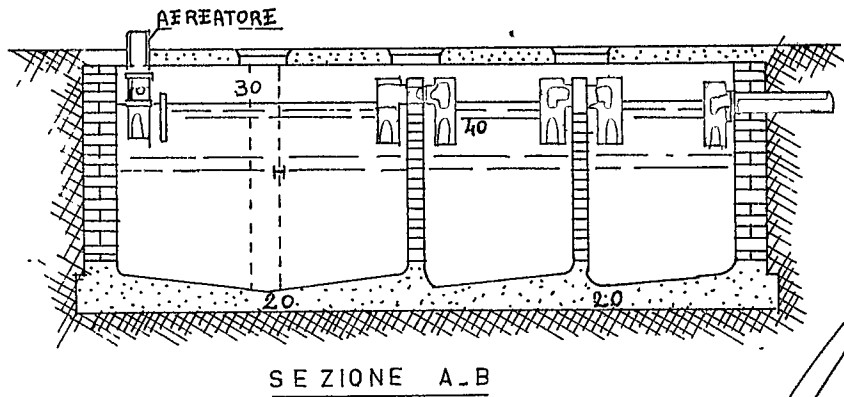
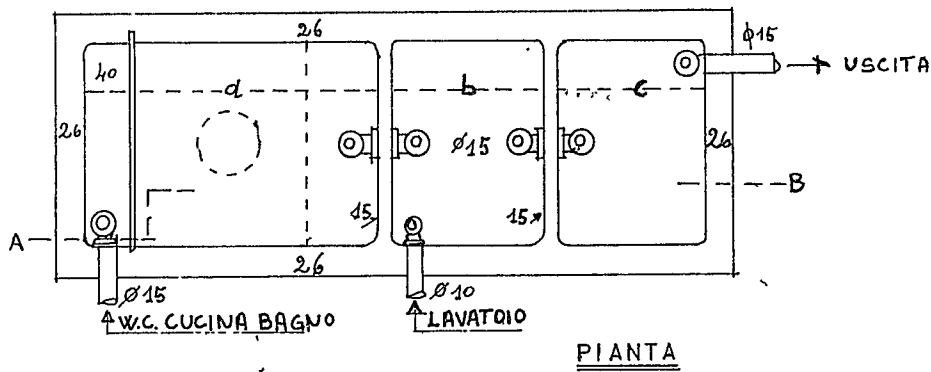
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti dell'imposta.

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 192 DELL'8 AGOSTO 1940

1. — Le Autorità comunali dovranno richiedere, da coloro i quali presentano istanza per l'approvazione dei progetti di nuove costruzioni e per l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori, che, agli altri documenti normalmente richiesti, uniscano un *Foglio di segnalazione mod. 39* (Catasto E. U.).

6. — Le disposizioni di cui alla presente circolare devono essere applicate a partire dal 1° ottobre 1940.

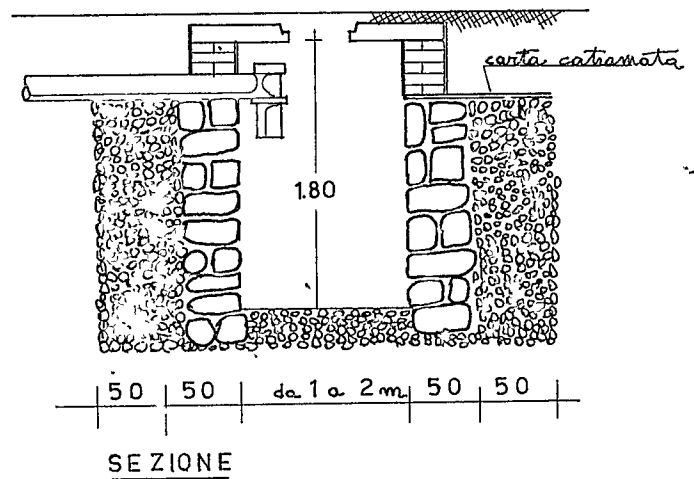
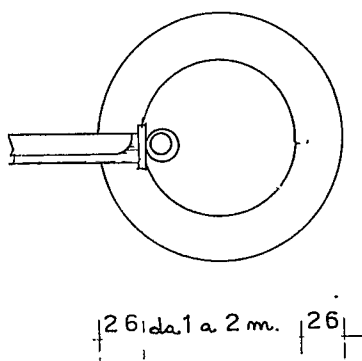
FOSSA SETTICA A TRE CAMERE



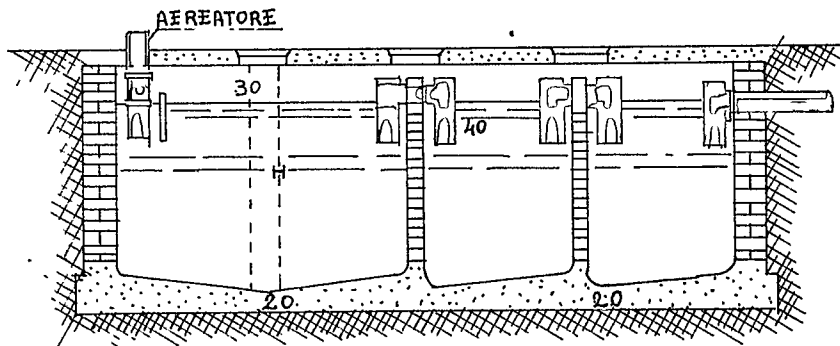
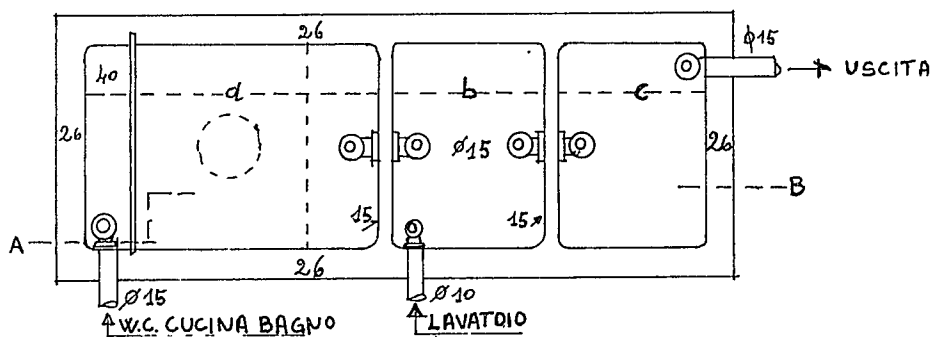
STUDIO TECNICO

Giuseppe Tonazzini
54100 MASSA

N° VANI UTILI	N° PERSONE	CONS. ME D- GIOR- LITR.	DIMENSIONI LARGHEZZA			SUGGERITE			VOLUME UTILE			VOLUME TOTALE		
			1° C.	2° C.	3° C.	LARGH. GHEZZA	ALTEZZA	ALTEZZA TOT. INTERNA	1° C.	2° C.	3° C.	1° C.	2° C.	3° C.
			a	b	c	L	h	H						
7	10	1000	150	75	75	100	140	170	2100	1050	1050	2550	1270	1270
10	15	1500	160	80	80	120	140	170	2680	1340	1340	3260	1630	1630
14	20	2000	190	95	95	120	145	175	3300	1650	1650	3990	1990	1990
17	25	2500	200	100	100	125	150	180	3750	1870	1870	4500	2250	2250
20	30	3000	230	115	115	125	150	180	4300	2150	2150	5180	2590	2590



FUSSA SETTICA A TRE CAMERE

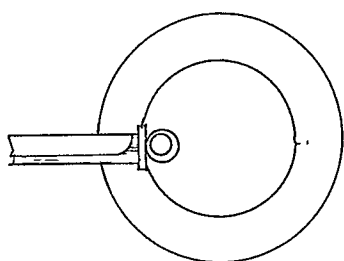


SEZIONE A-B

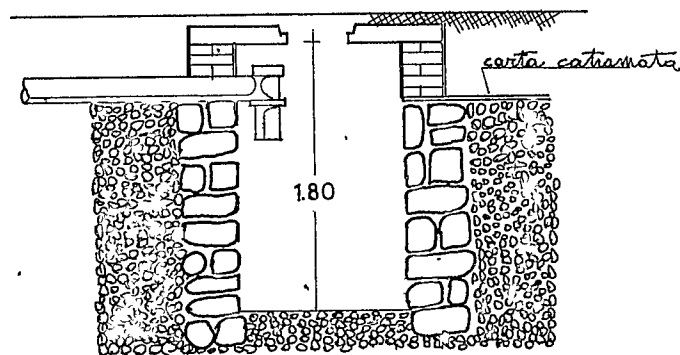
STUDIO TECNICO

Geom. *Alfredo Tonazzini*
54100 MASSA

N° VANI UTILE	N° PERSONE	CONS. MED. GIOR. LITR.	DIMENSIONI LARGHEZZA			SUGGERITE			VOLUME UTILE			VOLUME TOTALE		
			1° C. 2° C. 3° C.			LARGH. GHEZZA	ALTEZZA INTERNA	ALTEZZA TOT. INTERNA	1° C.	2° C.	3° C.	1° C.	2° C.	3° C.
			a	b	c									
7	10	1000	150	75	75	100	140	140	2100	1050	1050	2550	1270	1270
10	15	1500	160	80	80	120	140	140	2680	1340	1340	3260	1630	1630
14	20	2000	190	95	95	120	145	145	3300	1650	1650	3990	1990	1990
17	25	2500	200	100	100	125	150	180	3750	1870	1870	4500	2250	2250
20	30	3000	230	115	115	125	150	180	4300	2150	2150	5180	2590	2590

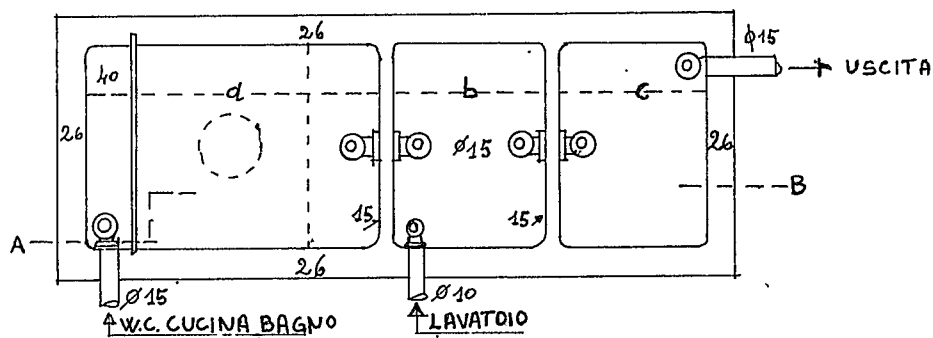


26 da 1 a 2 m. 26

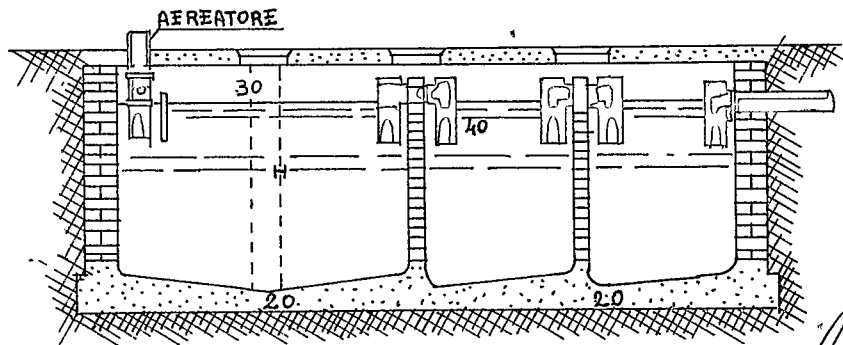


SEZIONE

FOSSA SETTICA A TRE CAMERE



PIANTA

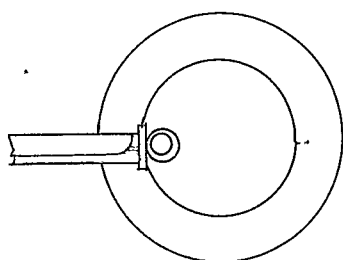


SEZIONE A-B

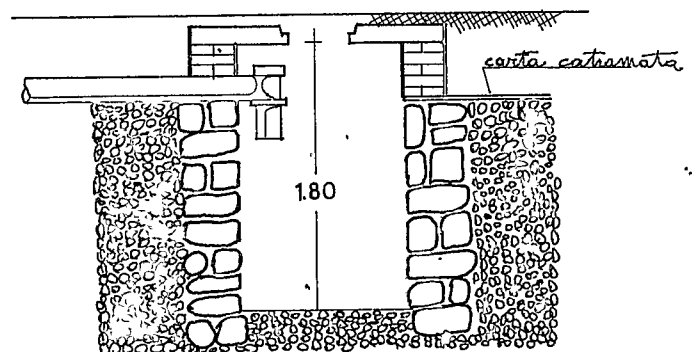
STUDIO TECNICO

Enrico Mazzini
54100 MASSA

N° VANI UTILI	N° PERSONE	CONS. ME D. GIOR. LITR.	DIMENSIONI LARGHEZZA			SUGGERITE			VOLUME UTILE			VOLUME TOTALE		
			1° C.	2° C.	3° C.	LARGH. GHEZZA	ALTEZZA	ALTEZZA TOT. INTERNA	1° C.	2° C.	3° C.	1° C.	2° C.	3° C.
			a	b	c	L	h	H						
7	10	1000	150	75	75	100	140	170	2100	1050	1050	2550	1270	1270
10	15	1500	160	80	80	120	140	170	2680	1340	1340	3260	1630	1630
14	20	2000	190	95	95	120	145	175	3300	1650	1650	3990	1990	1990
17	25	2500	200	100	100	125	150	180	3750	1870	1870	4500	2250	2250
20	30	3000	230	115	115	125	150	180	4300	2150	2150	5180	2590	2590



26 da 1 a 2 m. 26



SEZIONE

Ufficio Tecnico - Sez. Urbanistica

Progetto di proprietà della Ditta BEETI S. r.l.
ad uso Abitazione sito in
Via Venezia Sez. 7 Mapp. 159

S E D E

Il progetto presenta le seguenti difformità:

Classificazione della zona : Zone Perish A

P.R.G.C. 1971

11 11 11 S₂

11 11 11 E.

11 11 11 11

Rapporto di copertura Sup-Cop/Sup-ter

Indice di fabbricabilità mc/mq

Superficie coperta (Max)

Altezza del fabbricato

N° dei piani

Arretramento piano attico

Cortili interni

Cavedi

Aggetti e sporgenze

Superficie a parch. art.18 L.765

Sup. a parch. art. 17 L. 765 standard

Prescrizioni di P.R.P. a lottizzazione

Carrara, 11 DIC. 1976

L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE

IL TECNICO

CONVENZIONE TIPO PER LA CONCESSIONE RELATIVA AGLI

INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA DI

CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 (1)

Il giorno _____ del mese di _____

_____ dell'anno _____

in _____

_____ tra _____

Il Signor _____

il _____, residente a _____

_____ via _____ n. _____

e il Signor _____

nato a _____ il _____

il quale interviene nella sua qualità di Sindaco

pro tempore del Comune di Carrara, in esecuzione

della delibera consiliare n. _____ del _____

(allegato _____)

Premesso che il Signor _____

(la soc. per la quale il comparente Sig. _____

_____ agisce)

Ha presentato in data _____ con prot

n. _____ al Sindaco del comune di Carrara

istanza per ottenere la concessione a realizzare

un intervento di edilizia abitativa ai sensi della

legge 28 gennaio 1977 n. 10.

1) Da redigere per atto pubblico o scrittura privata
autenticata

[illegible]

del Consiglio comunale che autorizza il Sindaco a stipulare la seguente convenzione;

2) Planimetria catastale

3) Copia della concessione ad edificare e relativi

allegati

4) Capitolato relativo alle caratteristiche costruttive e di finitura;

5) Progetto di concessione ad edificare

Tutto ciò premesso, considerato e descritto e da valere come parte integrante del presente atto le parti

come sopra specificate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il concessionario si impegna ad applicare prezzi di

vendita e canoni di locazione nella misura determinata

dalla presente convenzione, a realizzare gli interventi

di edilizia abitativa di cui alla concessione consistente in :

stenti in :

_ realizzazione di n° _____ edifici/o, comprendenti

/o n° _____ alloggi, per mq. _____ di superficie

utile delle residenze.

(oppure)

_ interventi di edilizia abitativa convenzionata su

edifici esistenti per restauro risanamento conserva-

tivo e ristrutturazione, che comportino aumento delle

superfici utili di calpestio e/o ampliamento della
volumetria e/o mutamento della destinazione d'uso

con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni,
modalità e termini di cui ai successivi articoli (2)

Il comune di Carrara, a fronte degli obblighi assunti
dal concessionario con la presente convenzione, lo
esonera dalla corresponsione della quota di contri-
buto afferente alla concessione ad edificare di cui
all' art 6 della legge 28 gennaio 1977 n 10, determi-
nata ai sensi delle disposizioni vigenti.

(2) Occorre specificare inoltre gli estremi dell'im-
mobile o degli immobili a cui la convenzione si riferi-
sce ai fini della trascrizione.

Art. 2

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (3)

Le caratteristiche tipologiche, sono quelle risultan-
ti dal progetto allegato, ammissibili a convenzione in
quanto ricomprese nei limiti fissati al punto 2 della
delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 260
del 23 Maggio 1978.

3) Articolo da sopprimere in caso di convenzione avente
per oggetto gli interventi di edilizia abitativa di
cui al punto 9 della delibera del Consiglio regionale
della Toscana n. 260 del 23 maggio 1978.

Art. 3

*Caratteristiche costruttive e grado di finitura
degli alloggi*

Le caratteristiche costruttive e di finitura relative ai pavimenti degli alloggi e servizi, alle pareti, agli infissi interni ed esterni, agli impianti sanitari, elettrici e di riscaldamento, alle caratteristiche di isolamento termo-acustiche sono quelle risultanti dal capitolato allegato alla presente convenzione.

Eventuali varianti interne, che devono essere autorizzate dal Comune, e che comunque non debbono riguardare la classe di finitura degli alloggi, non modificano il costo di costruzione fissato in convenzione.

Art. 4

Vigilanza sulle costruzioni convenzionate

Entro 60 giorni dall'ultimazione dei tutti i lavori comunicata dal concessionario il Comune accelera l'assolvimento da parte del concessionario di tutti gli oneri previsti nella convenzione.

En corso d'opera il Comune può sempre verificare la corrispondenza degli alloggi alle caratteristiche di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Il concessionario deve richiedere la verifica del Comune di cui al precedente comma nelle seguenti fasi:

1) tracciamento ed esecuzione delle fondazioni;

2) solaio di copertura,

nonchè tutti gli adempimenti di cui non sia possibile

la verifica a lavori ultimati. Trascorsi 60

giorni dalla richiesta del concessionario la verifica

si intende effettuata favorevolmente.

E' comunque salva l'applicazione delle sanzioni di

cui all'art. 13 nel caso in cui venga altrimenti ac-

certata la non corrispondenza degli alloggi alle ca-

atteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della presente

convenzione.

Art. 5

Determinazione del prezzo massimo di cessione complessiva

	sivo di tutte le unità immobiliari convenzionate	
	Il prezzo massimo complessivo di cessione di tutte le	
- - -	unità immobiliari convenzionate è costituito, ai sensi	
	dell' art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n.10 e del	
	provvedimento del Consiglio regionale della Toscana	
	n. <u>260</u> del <u>23 maggio 78</u> e della deliberazione del	
	Consiglio comunale n. <u>355</u> del <u>17 ottobre 1978</u> -	
	che da attuazione a detto provvedimento dalle seguen=	
	ti voci:	
	a) costo dell'area edificatoria, per l'importo di	
	£. _____ parila £. _____	
	_____ al mq. _____	
	corrispondente al _____ % del costo di costruzione	
	come definito ai sensi dell'art. 6 della L. 28 gennaio	
	1977, n. 10; tale importo risulta ammissibile al conven=	
	zionamento in quanto non superiore all'incidenza mas=	
	sima del costo dell'area sul costo di costruzione deter=	
	minata dalla tabella n° 1 allegata alla deliberazione	
	del Consiglio regionale della Toscana n. <u>260</u> del	
	<u>23 maggio 1978</u>	
(oppure)	costo dell'area edificatoria dell'importo di £. _____	
	_____ pari al	
	valore definito in occasione del trasferimento di	
=	proprietà avvenuto il _____ di cui all'atto	
	_____ ai fini della determinazione	

dei relativi oneri fiscali (4)

(4) alternativa valida fino al 30 gennaio 1987 ai

sensi dell'art. 8, 3° comma, della legge 28 gennaio

1977 n° 10.

b) costo di costruzione stabilito di intesa fra le

parti in base al capitolato e in relazione alle caratte=

stiche tipologiche, costruttive e di finitura indicate

in questo e nella convenzione, in f. tabella n° 2

_____. Nel caso di interventi di

edilizia abitativa convenzionata di cui al punto n° 9

della deliberazione del Consiglio regionale della

Toscana n° 260 - del 23 maggio 1978 il costo di

costruzione è costituito dalla somma del valore di

mercato dell'esistente prima dell'intervento, sti=

mato dal Comune, sentito l'Ufficio Tecnico Erariale,

e dal costo dell'intervento, individuato dal comune

ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge

28 gennaio 1977, n° 10;

c) costo delle opere di urbanizzazione, determinato

in misura pari a quello stabilito per il rilascio

della concessione a edificare;

d) spese generali comprensive delle voci di cui alla

Tabella n° 2 allegata alla deliberazione del Consi=

glio regionale della Toscana n° 260 del 23 mag=

gio 1978 determinate dal Consiglio comunale in misura

non superiore a quella derivante dalla applicazione
dei parametri di cui alla citata tabella n° 2.

Art. 6

Prezzo di cessione dei singoli alloggi

Il prezzo massimo complessivo relativo a tutte le
unità immobiliari convenzionate determinato ai sensi
del precedente articolo, in £.

è riferito alla superficie utile complessiva di tali
unità immobiliari, costituita:

a) per gli alloggi, dalla superficie utile abitabile
misurata ai sensi dell'art. 7 del D. M. 3.10.1975
(Determinazione del costo massimo al metroquadrato
di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 1 no-
vembre 1965 n 1179, recante norme per l'incentivazione
dell'attività edilizia);

b) per le pertinenze non residenziali e non comuni,
dal 60% della superficie netta complessiva delle stes-
se; per un totale di mq.

Il prezzo massimo "medio" di cessione delle unità
immobiliari di cui alla presente convenzione è di
£. al mq. di superficie
utile abitabile, determinato dividendo il prezzo mas-
simo complessivo di cessione di tutte le unità immo-
biliari convenzionate così come risultano definite

dal precedente articolo per il totale di mq. _____
di superficie utile abitabile delle unità immobiliari
stesse.

Il concessionario si impegna, entro il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, a sottoporre alla verifica del Comune la tabella millesimale per determinare i prezzi massimi unitari di cessione delle singole unità immobiliari; in riferimento alle relative caratteristiche posizionali, prezzi la cui media ponderata con le superfici abitabili della unità immobiliare a cui si riferiscono, deve corrispondere al valore acquisito indicato dal precedente comma.

Art. 7

Revisione del prezzo di cessione delle unità immobiliari

Il prezzo massimo di cessione di cui al precedente articolo può essere aggiornato per il periodo intercorrente dal mese successivo a quello di stipulazione della convenzione alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando al prezzo iniziale di convenzione il seguente coefficiente moltiplicativo

$$P_{\text{finale}} = P_i \left(1 + 0,50 \times \frac{I_f - I_i}{I_i} \right)$$

dove: I_f = indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione riferito alla data di ultimazione dei

	lavori	
	Ii = lo stesso indice alla data di stipula della	
	convenzione;	
	Successivamente a tale data, per il periodo di vali=	
	dita della convenzione, i prezzi di cessione possono	
	essere rivalutati a scadenza biennale in relazione	
	alle variazioni degli indici ufficiali ISTAT dei co=	
	sti di costruzione intervenuti dopo l'ultimazione dei	
	lavori, previa applicazione al costo, di un coeffici=	
	ente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto	
	anno successivo a quello di ultimazione della costru=	
	zione dell'immobile stabilito nel modo seguente: . . .	
	a) 1% annuo per i successivi quindici anni;	
	b) 0,50 % per gli anni ulteriori.	
	se si è proceduto a lavori di integrale ristruttur=	
	azione o restauro dell'immobile, anno di costruzione	
	è quello di ultimazione di tali lavori comunque accer=	
	tato.	
	La revisione non si applica sulla somma già versata.	
	Ove le costruzioni di cui alla presente convenzione	
	beneficino di contributi pubblici a fondo perduto,	
	erogati in unica soluzione, il prezzo massimo di ces=	
	sione sarà ridotto dell'intero ammontare di tali con=	
	tributi.	

Ove le costruzioni beneficino di contributi pubblici erogati in annualità la rivalutazione del prezzo massimo iniziale, deve essere ridotta nella stessa proporzione esistente fra tale prezzo ed il valore "attuale" delle annualità di contributo pubblico complessivamente impegnate.

Il valore attuale viene determinato alla data di stipula della presente convenzione utilizzando il tasso corrispondente al costo complessivo della relativa operazione di mutuo.

Ove i benefici di cui ai commi precedenti venissero accordati ad un acquirente successivo al primo, ai successivi trasferimenti di alloggi si applicano le decurtazioni previste nei commi stessi.

Art. 8

Criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione

Il canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare e delle relative pertinenze è determinato ai sensi e secondo le modalità previste dalla

legge 27 luglio 1978 n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".

Il canone annuo di locazione, determinato in applicazione del presente articolo, può essere revisionato ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".

Art. 9

Trasferimento della concessione

Nel caso di trasferimento della concessione a successori o aventi causa del concessionario prima della ultimazione degli alloggi convenzionati, il nuovo concessionario subentra nella posizione giuridica del precedente, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Il titolo che consente il trasferimento della concessione deve essere presentato al Comune unitamente ad una dichiarazione unilaterale d'obbligo redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata con la quale il subentrante nella concessione si impegna al rispetto integrale di tutte le sue clausole.

Il Comune provvede a trascrivere la dichiarazione unilaterale d'obbligo rilasciata dal concessionario subentrante, con le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 10

Trasformazione o locazione degli alloggi convenzionati

In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti, e successivamente i loro aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni in essa contenute.

Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civile.

Art. 11

Durata della convenzione

La durata di validità della presente convenzione è determinata in anni 25.

Il concessionario può recedere dalla convenzione a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori.

In caso di annullamento o decadenza della concessione la presente convenzione è risolta di diritto.

	Art. 12	
	Trascrizione della convenzione	
	La convenzione, con le eventuali integrazioni o	
	modifiche, viene trascritta nei registri immobiliari	
	a cura del comune e a spese del concessionario.	
	Art. 13	
	Spese della convenzione	
	Le spese della convenzione e sua registrazione sono	
	a carico del concessionario.	
	Art. 14	
	Sanzioni contrattuali a carico del concessionario	
	inadempiente.	
	In caso di violazione delle clausole della presente	
	convenzione relativa ai prezzi di cessione e loca-	
	zione degli alloggi il concessionario, suoi aventi	
	causa e successivi proprietari, fermi restando gli	
	obblighi sottoscritti nella convenzione, sono tenu-	
	ti al pagamento, a titolo di penale, di una somma	
	pari al contributo di cui all'art. 6 della legge	
	28 gennaio 1977, n. 10 con gli interessi di mora,	
	nella misura prevista dal decreto di cui all'art.	
	35, primo comma DPR 16 luglio 1962, n. 1063 e decor-	
	renti dal sessantunesimo giorno successivo all'ul-	
	timazione dei lavori fino alla data dell'effettivo	

pagamento, in proporzione degli alloggi ceduti o locati in difformità dei patti convenzionali.

Il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari sono altresì tenuti al pagamento di una penale non superiore al doppio della somma di cui al primo comma. Ferme restando le eventuali sanzioni previste dall'art. 31 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dagli art. 8, ultimo comma, 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nel caso di inosservanza anche parziale, delle caratteristiche costruttive influenti sulla determinazione del prezzo di cessione

, il Comune può, a sua discrezione, imporre il rispetto delle prescrizioni previste nel capitolato oppure l'adeguamento del prezzo fissati in convenzione.

Nel caso in cui il Comune richieda l'adeguamento del prezzo di cessione fissati in convenzione, il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari sono tenuti al pagamento di una penale pari al doppio della differenza fra il prezzo di cessione fissato in convenzione e il nuovo prezzo adeguato ai sensi del comma precedente.

Per la risoluzione di ogni controversia inerente e
conseguente alla presente convenzione, fatte salve le
diverse ed inderogabili disposizioni di legge, entram=
be le parti ricorreranno all'arbitrato ai sensi de=
gli artt. 806 e segg. del Codice di procedura civile.
I tre arbitri saranno nominati uno dal Comune; uno dal
concessionario, suoi aventi causa o successivi proprie=
tari; il terzo d'accordo fra le parti o, in mancanza
di accordo, dal presidente del Tribunale nella cui
circoscrizione rientra il Comune. (5)

(5) I due ultimi comma devono essere approvati speci=
ficatamente a norma dell'art. 1341 Cod. Civile.

Provincia di

UFFICIO TECNICO

LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10.

Determinazione del costo di costruzione.

PROSPETTO
(art. 11)

TABELLA 1 - Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

Classi di superficie (mq)	Alloggi (n)	Superficie utile abitabile (mq)	Rapporto rispetto al totale Su	% Incremento (Art. 5)	% Incremento per classi di superficie
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : Su	(5)	(6) = (4) x (5)
≤ 95				0	
> 95 → 110	2	214,79	1	5	5
> 110 → 130				15	
> 130 → 160				30	
> 160				50	
		Su 214,79			
SOMMA →					i ₁ 5.

TABELLA 2 - Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2)

DESTINAZIONI	Superficie netta di servizi e accessori (mq)
(7)	(8)
a Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze	110,07
b Autorimesso □ singole □ collettive	
c Androni d'ingresso e porticati liberi	
d Logge e balconi	134,18
Snr 244,25	

TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6)

Intervalli di variabilità del rapporto percentuale $\frac{Snr}{Su} \times 100$	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(9)	(10)	(11)
≤ 50	□	0
> 50 → 75	□	10
> 75 → 100	□	20
> 100	☒	30
$\frac{Snr}{Su} \times 100 = 114,1\%$		i ₂ 30

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(17)	(18)	(19)
1 Su (art. 3)	Superficie utile abitabile	214,79
2 Snr (art. 2)	Superficie netta non residenziale	244,25
3 60% Snr	Superficie ragguagliata	146,55
4 = 1+3	Superficie complessiva	361,34

TABELLA 4 - Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

Numero di caratteristiche	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(12)	(13)	(14)
0	☒	0
1	□	10
2	□	20
3	□	30
4	□	40
5	□	50
		i ₃ 0

SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(20)	(21)	(22)
1 Sa (art. 9)	Superficie netta non residenziale	
2 Sa (art. 9)	Superficie accessori	
3 60% Sa	Superficie ragguagliata	
4 = 1+3	Superficie totale non residenziale	

TOTALE INCREMENTI
 $i = i_1 + i_2 + i_3$

Classe edificio (15)	% Maggiorazione (16)
III	30

A - Costo massimo a mq dell'edilizia agevolata = 12.1000 L/mq

B - Costo a mq di costruzione pari all'85% di A = 14.5350 L/mq

C - Costo a mq di costruzione maggiorato $B \times \left(1 + \frac{M}{100}\right)$ = 18.8955 L/mqD - Costo di costruzione dell'edificio $(Sc + St) \times C$ = 68.276.999 Lx 0,15 *fabbricato in ferro e mattoni*x 0,16 *edifici in cemento armato e mq. 45.*

LI 3/3/1981

Importo da pagare L.

10.841.549,96

Il Sindaco

L'Ingegnere Comunale



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 29190/1646-79

Carrara, li 16/2/82

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. BERTI GIUSEPPINA

Via Cassola, 9

AVENZA

Mi prego informarla che in data 12/2/82 é stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di costruzione di fabbricato

a S. Antonio Via Vic. del Vignaletto

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della legge 28/1/77 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/78 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. é invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento della presente.



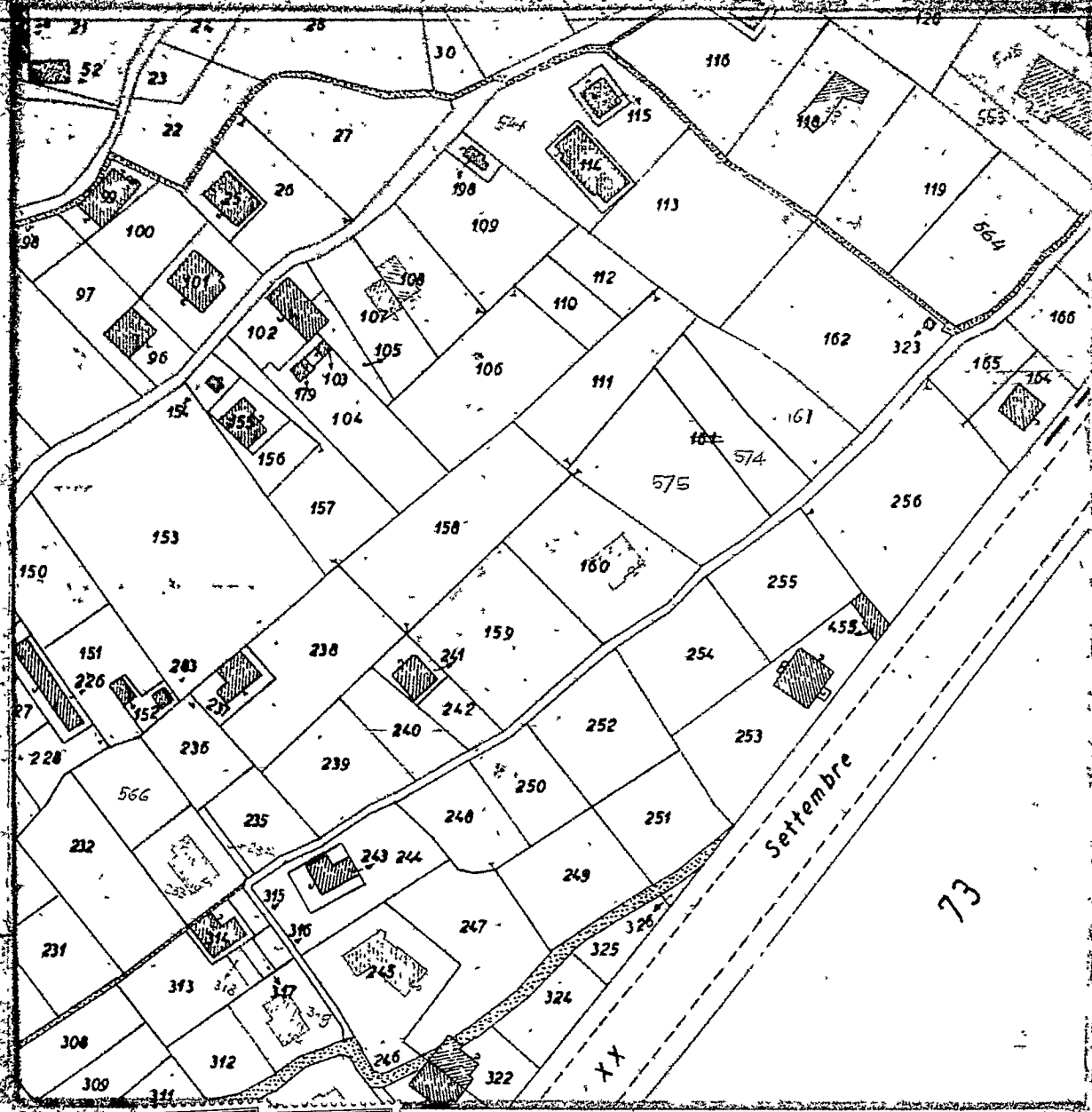
RELAZIONE DI NOTIFICA - L'anno milenovecento 82
il 16 del mese di Febbraio
io sottoscritto messo comunale incaricato, ho notificato ad ogni effetto d
legge e perché ne abbia piena conoscenza copia del presente atto al Sig
Berti - GIUSEPPINA
nella sua residenza
consigliandola a man
Il MESSO COMUNALE



UFFICIO TECNICO ERARIALE

SEZIONE AUTONOMA
MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA SEZ. 1



FOLIO N° 71

SCALA 1:2000

DEL PRESENTE ESTRATTO DI MAPPA SI AUTENTICANO I MAPPAI N° 159

al rilascio a richiesta del
Sig. TONAZZINI MARIO per gli atti concernenti dalla legge

27 AGO 1976



INGEGNERE CAPO ERARIALE
CAPO DELLA SEZIONE
om. P. n. 1000/1964

MASSA CARRARA

N. 4232 mod. 8
DIRETTI ERARIALE
DIREZIONE ERARIALE
Partenza da 1900
Cassa di 100
Cassa
TOTALE 2000

Società Italiana per il Gas

98.765.331.000

PER AZIONI CON CAPITALE SOCIALE DI L. 49.882.665.000 INT. VERSATO - SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE IN TORINO VIA XX SETTEMBRE 41
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE TORINO N. 52/1883 - CODICE FISCALE N. 00489490011



DIREZIONE: TORINO

ZONA ITALIA CENTRALE

SEDE: C.so Rep. Margherita 46 - C.A.P. 10153 TORINO - Tel. (011) 23951
C.C.I.A.A.: 1082 Torino

RIFERIMENTI DA CITARE NELLA RISPOSTA

TON/at prot. n° 87

Gentile Sig.ra
BERTI GIUSEPPINA
Via Cassola, 9
54033 CARRARA

CARRARA -- // -- 21.1.1982

OGGETTO: Urbanizzazione primaria gas.

Con riferimento alla delibera del C.C. n° 35 del 6 settembre 1972 ed alla Vs. richiesta di lettera liberatoria del 18.1.1982 per il progetto di costruzione di un fabbricato di civile abitazione da erigersi in CARRARA- loc. S. Antonio, contraddistinto in catasto al mappale/i 159 del foglio 71, composto da n° 2 alloggi, si conferma che non esiste la rete di distribuzione del gas.

Distinti saluti.

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
ZONA ITALIA CENTRALE
Il Responsabile Settore Toscana

(p.i. O. Meneghetti)

gati

ASCOLI PICENO - Via S. Pietro in Castello 3/5 - C.A.P. 63100 - C.C.I.A.A. 13320 AP - Tel. (0736) 50244 □ CARRARA - Via Elisa 6 - C.A.P. 54033 - C.C.I.A.A. 4716 Carrara -
(0585) 71751 □ CIVITAVECCHIA - Via Gasometro 33 - C.A.P. 00053 - C.C.I.A.A. 89201 ROMA - Tel. (0766) 23066 □ FAENZA - Via Antonio Laghi 67 - C.A.P. 48018 -
C.C.I.A.A. 13952 RA - Tel. (0546) 21101 □ FIOREZZUOLA D'ARDA - Viale Cairoli 4 - C.A.P. 29017 - C.C.I.A.A. 25519 PC - Tel. (0523) 982294 □ FORMIA - Lungomare
Ivodere Conca - Gaeta - C.A.P. 04024 - C.C.I.A.A. 43119 LT - Tel. (0771) 470139 □ MONTECATINI - Via U. Bassi 34 - C.A.P. 51016 - C.C.I.A.A. 15159 PT - Tel. (0572) 70132
SARZANA - Viale XXI Luglio 1/A - C.A.P. 19038 - C.C.I.A.A. 51126 SP - 4716 Carrara - Tel. (0187) 61674 □ SONDRIO - Piazzale Bertacchi 48 - C.A.P. 23100 - C.C.I.A.A. 25491 SO -
(0342) 213201 □ VECCHIANO - Via Bandocca 10 - C.A.P. 56019 - C.C.I.A.A. 54724 PI - 15159 PT - Tel. (050) 868072 □ VILLAFRANCA IN LUN. - Via Monsignor Razzoli 41 -
C.A.P. 54028 - C.C.I.A.A. 4716 Carrara - 51126 SP - Tel. (0187) 493183



A. M. I. A.

Azienda Municipalizzata Igien e Urbana e Acquedotto

PROT. N. 100

CARRARA-AVENZA, II 20/1/1982
Via G. Pietro, 2 - Telef. 57.551

OGGETTO:

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Per il rilascio della concessione edilizia relativa alla
costruzione di fabbricato di civile abitazione
da erigersi nel Comune di Carrara in località S. Antonio
Via Vicinale del Vignaletto nell'ambito de 1
mappal e n. 159 Sez.
Foglio 71 richiesta dal Sig. BERTI GIUSEPPINA
residente in Avenza
Via Cassola n° 9

si dichiara :

che l'erigenda costruzione sarà approvvigionata con deriva
zione dalla condotta del $\varnothing$ 24" installata nel Viale XX
Settembre angolo Via Vicinale Turigliano.-

A. M. I. A.
IL DIRETTORE
(Ing. Francesco De Jisza)
[Signature]

*Ente Nazionale
per l'Energia Elettrica
(Enel)*

Compartimento di Firenze

Distretto della Toscana

Zona di Massa Carrara

54100 MASSA, 18 Gennaio 1982

VIA CAVOUR, 23

Gent.le Sig.ra
BERTI Giuseppina
Via Cassola, 9
54031 AVENZA (MS)

PROT. N. 310/0 T. / CA

OGGETTO: Dichiarazione ENEL per
rilascio Licenza Edilizia

e p.c. Spett.le
Comune di Carrara
Ufficio Licenze Edilizie
54033 - C A R R A R A

Con riferimento alla Sua lettera del 18.1.1982
riguardante la richiesta di Licenza Edilizia inoltrata al Comune
di Carrara per la costruzione di un fabbricato di civile
abitazione da erigersi in località S. Antonio Via Vic. Vignaletto,
sul terreno distinto in catasto col mappale 159 foglio 71

diamo il nostro benestare, per quanto di competenza dell'ENEL, al
solo fine dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

Distinti saluti.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL)

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

DISTRETTO DELLA TOSCANA

Zona di MASSA CARRARA

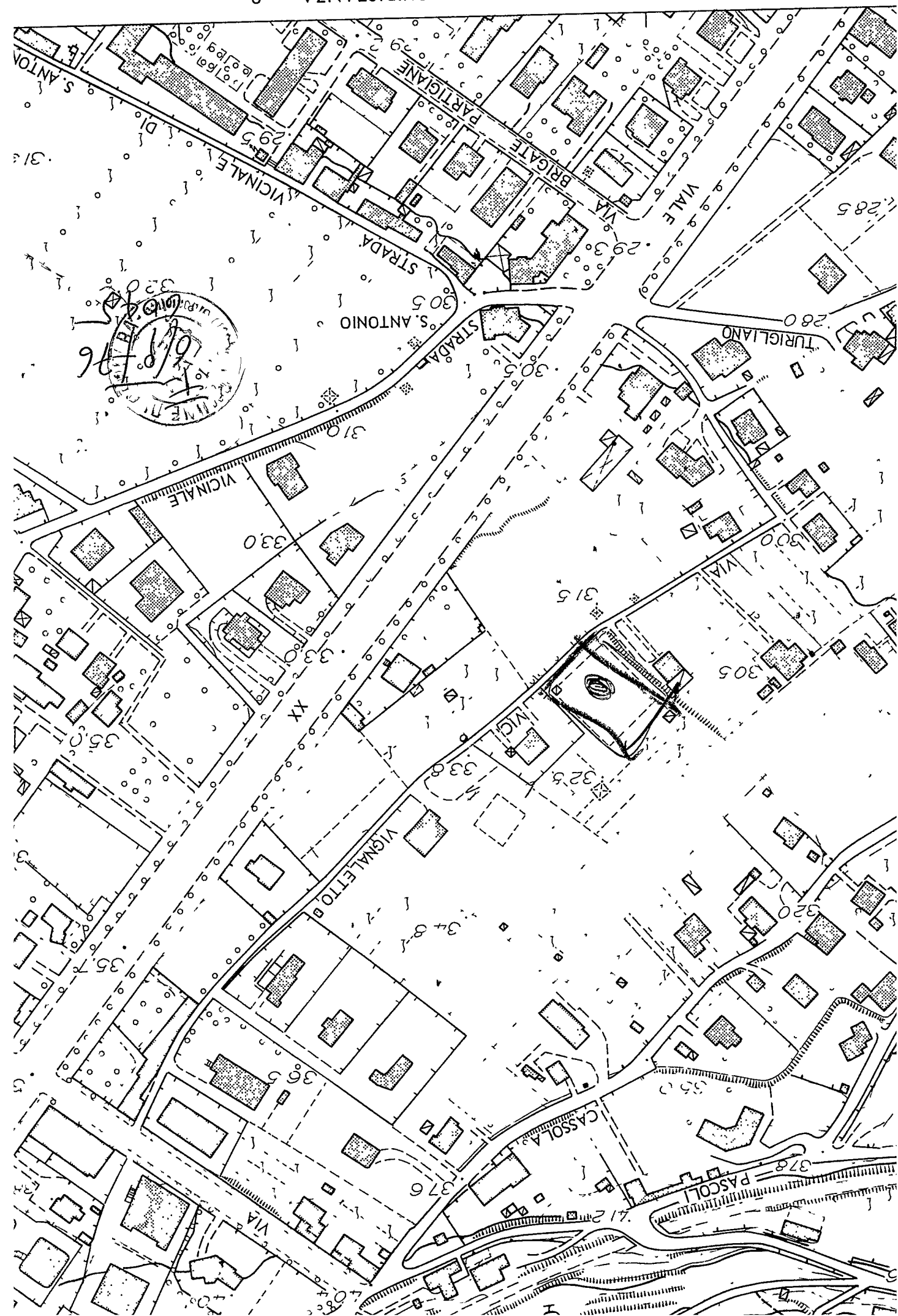
Il Dirigente

Re/var/RPP

TELEGRAMMI: ENELZONA - MASSA CARRARA

N. 68:74 ENE. 000 6/74 M.S.

SCALA 1:2000 EQUIDISTANZA m 2





COMUNE DI CARRARA

Mod. 8

UFFICIO TECNICO

Pratica edilizia

N.

Prot. N. 22355/1646

Li 15/1/82

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE.

Al BEATI Giuseppe

Via. Lonole n. 9

dovego

e, p. c.: All'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE
Alla TESORERIA COMUNALE SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) interramento delle abitazioni

in (2) P. Antonio Via Vic. Vignaleto,
si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

a) per le spese di urbanizzazione L. 11.767.000
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:

— 1 rata di L. 2.241.750 (data)
— 4 rata di L. 4 (data)
— 3 rata di L. 4 (data)
— 4 rata di L. 4 (data)

b) per spese commisurate al costo di costruzione. L. 6.827.700
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:

— 1 rata di L. 1.55.180 (data) Con impegno da parte della
— 4 rata di L. 4 (data) Amministrazione alla resti-
— 3 rata di L. 4 (data) tuzione delle eventuali ec-
— 4 rata di L. 4 (data) cedenze alla luce del de-

per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria.

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. 8.825.180 + 6372.50

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

IL SINDACO

(1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori.

(2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire.

AVVERTENZE — Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della legge 28-1-1977, n. 10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.



Società Cattolica di Assicurazione

Cooperativa a r.l. fondata nel 1896 - Sede in Verona - Iscr. Reg. Soc. Verona 136 - Cod. fisc. 00320160237
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966

CAUZIONI

costruzioni e simili

**POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER CAUZIONI**AGENZIA **CARRARA** cod. n. **135**/91POLIZZA N. **22886**

La **SOCIETA' CATTOLICA di ASSICURAZIONE** (in seguito denominata **Società**), in base alla proposta in data **15.1.82**
presentata dalla Ditta **BERTI GIUSEPPINA**

(l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato **Contraente**), domiciliato in **Via Cassola, 9 AVENZA 54031**
mediante la presente polizza d'assicurazione ed alle condizioni generali e particolari che seguono, costituisce sino a concorrenza di
L. **8.825.250=** (**OTTOMILIONIOTTOCENTOVENTITONQUEMILADUECENTOCINQUANTA=**)

la cauzione che il **Contraente** è tenuto a prestare alla Ditta **COMUNE DI CARRARA**

(la persona fisica o giuridica a cui favore è prestata l'assicurazione, in seguito denominato **Assicurato**), domiciliata in **CARRARA**
in dipendenza del **concessione edilizia n°**

(in seguito denominato semplicemente **contratto**), relativo a **garanzia degli oneri per opere di urbaniz-**
zazione posti a carico della Ditta contraente dalla concessione stessa.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni **1**, mesi **6**, giorni
e cioè dal **15.01.82** al **15.07.83**, fermo l'obbligo del **Contraente** di pagare gli eventuali supplementi di
premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 4 delle Condizioni Generali.

La detta garanzia è assunta dalla **Società** contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative imposte (il tutto
in seguito denominato per brevità "**premio**").

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio iniziale	Premio netto	Accessori	Totale	Imposte	Totale complessivo
	198.499	49.624	248.123	12.406	260.529
Eventuali supplementi trimestrali	33.083	8.270	41.353	2.067	43.420

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 — Delimitazione dell'assicurazione. — La presente assicurazione è prestata dalla Società a favore dell'assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al contratto.

Art. 2 — Notizie sullo stato dei lavori. — Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 3 — Stipulazione e perfezionamento della polizza. — La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 4 — Calcolo del premio — Durata dell'assicurazione — Supplementi di premio. — Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5 e la scadenza fissata in polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse.

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Art. 5 — Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza. — Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato con annotazione di svincolo;

b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 6 — Mancato o ritardato pagamento dei supplementi di premio. — Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al pre-

cedente art. 4 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi gli conferisce.

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 7 — Sostituzione della polizza con garanzia reale. — In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 — Avviso del sinistro — Pagamento del risarcimento. — L'Assicurato dovrà comunicare con lettera raccomandata, alla Società, entro tre giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza. Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9, entro 30 giorni da quando, verificandosi le condizioni di legge e di contratto, l'Assicurato avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 9 — Coesistenza di altre garanzie — Crediti del Contraente verso l'Assicurato. Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente a sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie. Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 10 — Diritto di surrogazione. — Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della pre-

sente polizza la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il ricupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 11 — Rivalsa — Anticipata liberazione della Società. — Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il ricupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.

La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.

Art. 12 — Successori ed aventi causa del Contraente. — Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 — Forma delle comunicazioni alla Società. — Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 — Imposte e tasse. — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 — Foro competente. — Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha la sede la Direzione della Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 — Tra le parti si conviene che l'interesse di mora è conteggiato nella misura pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti.

Il presente contratto è stato redatto in quattro esemplari ad un solo effetto in CARRARA il 15.1.82

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE



SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Agenzia Generale di Carrara

Agente MAURIZIO BORCHINI

I sottoscritti, esaminati le Condizioni Generali, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 6 - (Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato)

Art. 7 - (Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale)

Art. 8 - (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento)

Art. 15 - (Deroa alla competenza territoriale)

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

IL SINDACO

Boris Giampino

Il pagamento dell'importo di L. 260.529= 15 dovuto per premio e imposte, è stato effettuato alla firma della presente, a mie mani in CARRARA il 15.1.1982

L'ESATTORE



Società Cattolica di Assicurazione

Cooperativa a r.l. fondata nel 1896 - Sede in Verona - Iscr. Reg. Soc. Verona 136 - Cod. fisc. 00320160237
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966

CAUZIONI

costruzioni e simili

**POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER CAUZIONI**AGENZIA CARRARA cod. n. 135/91POLIZZA N. 22887La **SOCIETA' CATTOLICA di ASSICURAZIONE** (in seguito denominata **Società**), in base alla proposta in data 15.1.82presentata dalla Ditta BERTI GIUSEPPINA(l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato **Contraente**), domiciliato in Via Cassola, 9 AVENZA 54031mediante la presente polizza d'assicurazione ed alle condizioni generali e particolari che seguono, costituisce sino a concorrenza di
L. 6.372.520= (SEIMILIONITRECENTOSETTANTADUEMILACINQUECENTOVENTILIRE=)la cauzione che il **Contraente** è tenuto a prestare alla Ditta COMUNE DI CARRARA(la persona fisica o giuridica a cui favore è prestata l'assicurazione, in seguito denominato **Assicurato**), domiciliata in
CARRARA concessione edilizia n°
..... in dipendenza del contratto stipulato in data(in seguito denominato semplicemente **contratto**), relativo a garanzia della percentuale sul costo di
costruzione posta a carico della Ditta contraente dalla concessione stessa.Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni 2, mesi 4, giorni
e cioè dal 15.01.82 al 15.05.84, fermo l'obbligo del **Contraente** di pagare gli eventuali supplementi di
premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 4 delle Condizioni Generali.La detta garanzia è assunta dalla **Società** contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative imposte (il tutto
in seguito denominato per brevità "**premio**").**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**

Premio iniziale	Premio netto	Accessori	Totale	Imposte	Totale complessivo
	223.036	55.759	278.795	13.939	292.735
Eventuali supplementi trimestrali	23.896	5.974	29.870	1.493	31.364

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 — Delimitazione dell'assicurazione. — La presente assicurazione è prestata dalla Società a favore dell'assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al contratto.

Art. 2 — Notizie sullo stato dei lavori. — Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 3 — Stipulazione e perfezionamento della polizza. — La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 4. — Calcolo del premio — Durata dell'assicurazione — Supplementi di premio. — Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia. Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5 e la scadenza fissata in polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse.

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Art. 5 — Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza. — Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato con annotazione di svincolo;

b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 6 — Mancato o ritardato pagamento dei supplementi di premio. — Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al pre-

cedente art. 4 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi gli conferisce.

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 7 — Sostituzione della polizza con garanzia reale. — In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 — Avviso del sinistro — Pagamento del risarcimento. — L'Assicurato dovrà comunicare con lettera raccomandata, alla Società, entro tre giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza. Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9, entro 30 giorni da quando, verificandosi le condizioni di legge e di contratto, l'Assicurato avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 9 — Coesistenza di altre garanzie — Crediti del Contraente verso l'Assicurato. Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente a sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie. Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato, e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 10 — Diritto di surrogazione. — Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della pre-

sente polizza la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 11 — Rivalsa — Anticipata liberazione della Società. — Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.

La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.

Art. 12 — Successori ed aventi causa del Contraente. — Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 — Forma delle comunicazioni alla Società. — Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 — Imposte e tasse. — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 — Foro competente. — Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha la sede la Direzione della Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 — Tra le parti si conviene che l'interesse di mora è conteggiato nella misura pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti.

Il presente contratto è stato redatto in quattro esemplari ad un solo effetto in.....CARRARA..... il15.1.82.....



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Agenzia Generale di Carrara
Agente MAURIZIO BORGHINI
Piazza Farini 56 Tel. 71.11

L'ASSICURATO

IL SINDACO
Mennou

IL CONTRAENTE

Batt. G. G. G.

I sottoscritti, esaminate le Condizioni Generali, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 6 - (Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato)

Art. 7 - (Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale)

Art. 8 - (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento)

Art. 15 - (Deroga alla competenza territoriale)

L'ASSICURATO

IL SINDACO
Mennou

IL CONTRAENTE

Batt. G. G. G.

Il pagamento dell'importo di L. 292.735=, dovuto per premio e imposte, è stato effettuato alla firma della presente, a mie mani in.....CARRARA..... il15 GEN 1982.....

L'ESATTORE

Prot. N. 13186/1959.

Carrara, li 10/3/82

Si invita il Sig. DANI' Attilio in qualità di
Proprietario - Progettista della richiesta di concessione inerente lavori di variate
..... ubicati in Caldone Via Vignaleto
presentata in data 18/5/82 a presentarsi nei giorni di LUNEDÌ-GIOVEDÌ
SABATO orario 9.00-13.00 presso questo Ufficio per il completamento della pratica con i seguenti
documenti:

- | | |
|--|--|
| ☐ fotocopia codice fiscale del proprietario/progettista | ☐ bolli |
| ☐ contratto o certificato catastale | ☐ dichiarazioni liberatorie ENEL - AMIA - ITALGAS - SIP |
| ☐ estratto di mappa o tipo di frazionamento | ☐ |
| ☐ aereofotogrammetria | ☒ tabella schemi L.R. 44/84 |
| ☐ completamento cartella/disegni | ☒ dichiarazione sostitutiva al visto VV.FF. |
| ☐ campione colore tinteggiatura | ☐ tavole elaborati grafici con visto VV.FF. |
| ☐ relazione tecnica dell'intervento | ☐ modello ISTAT |
| ☐ fotografie | ☐ relazione igienico-sanitaria |

IL TECNICO ISTRUTTORE

IL SINDACO

Prot. N. 13186/1959.

Carrara, li 10/8/82

Si invita il Sig. ZANZANAI Emidio in qualità di
Proprietario - Progettista della richiesta di concessione inerente lavori di variate
..... ubicati in Caldone Via Vignaleto
presentata in data 18/5/82 a presentarsi nei giorni di LUNEDÌ-GIOVEDÌ
SABATO orario 9.00-13.00 presso questo Ufficio per il completamento della pratica con i seguenti
documenti:

- | | |
|--|--|
| ☐ fotocopia codice fiscale del proprietario/progettista | ☐ bolli |
| ☐ contratto o certificato catastale | ☐ dichiarazioni liberatorie ENEL - AMIA - ITALGAS - SIP |
| ☐ estratto di mappa o tipo di frazionamento | ☐ |
| ☐ aereofotogrammetria | ☒ tabella schemi L.R. 44/84 |
| ☐ completamento cartella/disegni | ☒ dichiarazione sostitutiva al visto VV.FF. |
| ☐ campione colore tinteggiatura | ☐ tavole elaborati grafici con visto VV.FF. |
| ☐ relazione tecnica dell'intervento | ☐ modello ISTAT |
| ☐ fotografie | ☐ relazione igienico-sanitaria |

IL TECNICO ISTRUTTORE

IL SINDACO



Enrico Varianti

COMUNE DI CARRARA	
103	
2291	
PROG. N. 2291	

Al Signor Sindaco del Comune di Carrara

La sottoscritta ZANZANAINI EMILIA residente in

Carrara, via Cassola n° 9, chiede che venga riesaminata

la domanda di concessione di variante al progetto

approvato dalla C.E. n° 9 del 26-3-80

dichiarandosi disposta a produrre un atto notarile

di sottomissione a mantenere ad uso soffitta il

volume ricavato dalle falde di copertura.

Fiduciosa di un sollecito riscontro resta in

attesa porgendo cordiali saluti.

Carrara, 29 Gennaio 1983

Zanzanini Emilia

9/2/83

P.S.: P. Atto della Variante n° 13156/82

Da leggere in C.E.

Vanni
8/3/83

Inviare alla C.E.

Luigi
9/3/83

Commissione edilizia n° 25 del 24-5-83

Si rimanda alla Segreteria per parare circa il problema dei
timpani.

[Signature]

SECRETARIO

L'ASSESSORE

vista la mancata risposta della Segreteria
propone alla C.E. un rinvio

[Signature]
24/4/87

24 APR 1987

Commissione Edilizia n° 21 del 24/7/82

Parere favorevole con proroga
di mesi 6

[Signature]

IL SINDACO ACCOGLIE IL RICORSO E LA PROROGA DI MESI 6

IL SINDACO

Unb

CAMPIONE
anti. Variam.



COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 529
Data 18 FEB. 1982

Al Sig. Sindaco del Comune di CARRARA
La sottoscritta GIUSEPPINA BERTI residente
in AVENZA di CARRARA Via CASSOLA, 9,
quale intestataria della concessione edi-
lizia n° 9 del 26-3-80 per la costru-
zione di un fabbricato ad uso civi-
le abitazione da erigersi in locali-
ta' S. ANTONIO di CARRARA Via del
Vignaleto sul terreno descritto in
catasto di MASSA con mappa n° 159
Fg. 77, dichiara con la presente
di voler reiturore la concessione
sopra descritta a favore della figlia
EMILIA ZANZANIN, che eccetto ed
allega alla presente - Atto di Donazione
redatto dal Dott. DARIO DALLE LUCHE,
notaio in MASSA in data 5-2-1982
facente parte integrante della presen-
te scrittura

18 FEB. 1982

5118

20 FEB. 1982

2 off.

18/2/82

V. C. C. C.
con C.T.

1982

APPROVATO in fede
Berti Giuseppina

Carrara, 17-2-82

Allega n° 1 Copia Atto di Donazione

La proprietà passa integralmente al nuovo intestatario

23 FEB 9 1982
Favorevole al cambio d'intestazione Vassiani
83/2/82

Unk
COMUNE DI CARRARA
30 NOV 1981
PROT. N. 30765

COMUNE DI CARRARA
30 NOV 81

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 538
Data 2 DIC. 1981

Al signor Sindaco del Comune di Carrara

2 DIC. 1981

La sottoscritta Berti Giuseppina nata a Carrara
il 19/3/1915 e residente a Carrara in via Cassola 9
intestataria della domanda di concessione edilizia
per la costruzione di un fabbricato di civile abi-
tazione in S. Antonio Via ☒ Vic. Vignaletto ed
evidenziato con il mapp. 159 F. 71 presentata in
data 7/11/79 prot. 29190/1646 ed approvata dalla
Commissione edilizia in data 26/3/80

*conferma
in istruttoria*

*giulietta
31/12/81*

Dichiara

con la presente di volersi sottoporre a convenzione
onde praticare prezzi di vendita e canoni di loca-
zione secondo quanto stabilito dalla convenzione
tipo regionale per l'immobile oggetto della conces-
sione di cui sopra.

In fede

Berti Giuseppina

Carrara 20/11/81

IDENTIFIED

Золотухин

iii. David

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO DI

Spione

Carrara, li

21.8.918

Si invita il Sig.^{za}

Berti Giuseppe

a presentarsi al più presto a questo Ufficio per affari che lo riguardano

Progetto in S. Antonio

Avvisare geom. Tonazzini

IL CAPO UFFICIO

[Signature]



COMUNE DI CARRARA

Spese

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

del

Carrara *28.3.978*

OGGETTO:

Tomazzini Mario
entro 5 gg.
minuti

Progetto sig.ze Berbi Giuseppe

h
ju

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO DI URBANISTICA

Carrara, li 14/10/1976

protocollo
1° 22755

1646

Si invita il Sig. Geom. TOGAZZINI Mario

a presentarsi al più presto a questo Ufficio per affari che lo riguardano

in merito a richiesta di costruzione di un fabbricato
in loco S. Antonio via Vignaleto di proprietà
BERTI Giuliano (la pratica è incompleta)

IL CAPO UFFICIO

#f Germ-
TONAZZINI Morus
ho e. Tacea n 1
MASSA .

• Ditta: Bert. Giuseppe

"IL sottoscritto Ach. Dami Att. L. v. o, nella sua
qualità di progettista del fabbricato di cui alla presente richiesta,
presa conoscenza del contenuto della circolare n.4 del 5/2/1960 della
Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n.1088 del Co-
mando Provinciale Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, dichiara sotto la
propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale
a mente della circolare predetta - ~~è imposto~~/non è imposto - l'obbligo
di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigi-
li del Fuoco, in quanto l'Ed. C. v. o è 3000
le potenze delle caldaie sono 3000
non si > 30000 = 30000

Data 26-1-80

Firma